



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Laura Tricomi	Presidente
Antonio Costanzo	Consigliere
Rosario Caiazza	Consigliere
Annamaria Casadonte	Consigliera Rel.
Maura Caprioli	Consigliera

Oggetto:

ADOZIONE
Adozione mite
Ud.27/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19173/2025 R.G. proposto da:

_____ - _____ - _____ rappresentati e difesi dall'Avvocata
_____ con domicilio digitale _____

-ricorrenti-

contro

_____ quale tutrice provvisoria dei minori _____ e _____
rappresentata e difesa dall'Avvocata _____ con domicilio digitale
_____;

-controricorrente-

contro

_____ - _____ rappresentate e difese dall'Avvocata
_____ con _____ domicilio digitale
_____;

-controricorrenti-

nonché contro



Procuratore Generale della Repubblica presso la Cassazione, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari, Procuratore della Repubblica presso Tribunale dei Minorenni di Cagliari -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 14/2025 depositata il 22/07/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2026 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE

1. Il presente giudizio trae origine dal ricorso depositato in data 9/07/2018 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, che su segnalazione dei Servizi sociali del Comune di [REDACTED] del 18/06/2018, promuoveva procedimento ai sensi dell'art. 330 cod. civ., chiedendo dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale di [REDACTED] e [REDACTED].

La segnalazione evidenziava l'incapacità dei genitori di prendersi adeguatamente cura della minore [REDACTED] di 18 mesi, affetta da ritardo nello sviluppo fisico e psicomotorio, nonché la grave inadeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione della nonna paterna dei minori [REDACTED] e [REDACTED] (nato il [REDACTED] [REDACTED] presso cui la coppia aveva stabilito la propria residenza. Nella segnalazione si rilevava altresì che le iniziative di sostegno avviate in favore del nucleo familiare, tra cui il servizio educativo domiciliare con funzione di vero e proprio *maternage*, non si erano rivelate sufficienti a compensare le gravi criticità genitoriali, anche in ragione della mancata adesione collaborativa dei genitori ai predetti interventi.

1.1 Con decreto del 13 luglio 2018, depositato il 18/07/2018, il tribunale per i minorenni, rilevata la persistente situazione di incuria e trascuratezza dei minori, disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale, con nomina di tutore provvisorio e collocamento dei minori in comunità con la



madre, ove consenziente, prevedendo il mantenimento dei rapporti con il padre.

1.2 Disposto successivamente (in data 30 luglio 2018) il collocamento in comunità dei figli minori [REDACTED] e [REDACTED] unitamente alla madre, veniva proseguito il monitoraggio e sostegno dei genitori e dei minori, nel coso del quale emergevano persistenti e gravi inadeguatezze della madre nella cura ed accudimento dei figli ed incline ad anteporre i propri bisogni a quelli di questi ultimi. Infatti nel corso della permanenza presso la struttura si verificavano, inoltre, diversi episodi lesivi a carico della minore [REDACTED] la quale riportava dapprima la frattura di un arto superiore e, successivamente, un'ustione da acqua calda, verificatasi durante un lavaggio effettuato dalla madre in assenza dell'operatore. A seguito di tale ultimo episodio, la minore veniva ricoverata per diversi giorni.

Quanto alla figura paterna, la stessa appariva priva di adeguata consapevolezza rispetto alle criticità segnalate dai Servizi sociali e non manifestava un atteggiamento collaborativo.

2. Nel corso del procedimento veniva poi disposta una prima consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 11 giugno 2019 dalla Dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] la quale accertava gravi carenze genitoriali in capo ad entrambi i genitori, e alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, nonché delle relazioni dei Servizi sociali e del responsabile della comunità, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, ritenuta la sussistenza di una condizione di sostanziale abbandono dei minori, con ricorso del 15 luglio 2019 chiedeva l'apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

2.1. Ritenuti sussistenti i presupposti sintomatici dello stato di abbandono dei minori, il tribunale disponeva l'apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di [REDACTED] e [REDACTED] - [REDACTED] confermava la sospensione della responsabilità genitoriale in capo ad [REDACTED] e [REDACTED] nonché la nomina dell'Avv. [REDACTED]



quale tutore provvisorio dei minori; disponeva l'affidamento degli stessi ai Servizi sociali e il loro collocamento in struttura comunitaria, unitamente alla madre, ove consenziente; invitava entrambi i genitori a costituirsi in giudizio mediante difensori di fiducia; disponeva che il Servizio sociale del Comune di ██████ provvedesse ad estendere le indagini sul padre e sul ramo familiare paterno, con trasmissione di relazione integrativa, comprensiva di aggiornamenti sulle condizioni dei minori e dell'indicazione di eventuali figure idonee e disponibili all'affidamento; incaricava il pool Adozioni/Affidi di attivarsi, in collaborazione con il Servizio Sociale, per la ricerca di un'adeguata famiglia affidataria.

2.2. Acquisite relazioni di aggiornamento in cui, per la madre, si dava atto della persistenza di rilevanti criticità nonostante lievi ma significativi miglioramenti e per il padre il perdurare di criticità di natura personale, sociale e abitativa, veniva prevista una valutazione globale dello sviluppo neuropsicologico presso la NPJA, che evidenziava quanto alla minore ██████ "un ritardo aspecifico dello sviluppo psicomotorio, con maggiore compromissione sul versante linguistico-comunicativo" mentre, con riferimento al minore ██████ veniva rilevato "un lieve ritardo nello sviluppo psicomotorio, in fase di monitoraggio". In ordine all'eziologia delle difficoltà riscontrate, i sanitari rappresentavano come, per entrambi i minori, le stesse potessero essere in parte riconducibili ad una condizione di scarsa stimolazione socio-relazionale nell'ambiente di vita, imputabile alle figure di riferimento. Veniva, tuttavia, evidenziato che, alla luce della familiarità, non poteva escludersi la presenza di un sottostante deficit cognitivo.

2.4 Nel frattempo, a seguito di individuazione di una famiglia affidataria idonea, veniva avviato un progetto di affido ed avviato il percorso di avvicinamento tra i minori e la coppia affidataria.

Nonostante la richiesta di sospensione degli incontri finalizzati all'affidamento eterofamiliare dei minori, richiesto dalla madre, all'esito di



integrazione istruttoria il percorso proseguiva non ritenendo il tribunale decisivi i lievi miglioramenti a fronte delle persistenti inadeguatezze né percorribile l'affidamento familiare in quanto la nonna e la zia paterna non avevano manifestato alcuna utile disponibilità attese le problematiche emerse allorché il nucleo viveva con la nonna paterna.

2.6 Con decreto datato 10/07/2020 il Tribunale, ritenendo pregiudizievole per i minori il proseguimento della permanenza comunitaria, ordinava il loro affidamento alla coppia affidatari con incontri con i genitori biologici ogni quindici giorni presso uno spazio neutro.

2.7. Nel prosieguo del procedimento ed attesa l'intervenuta costituzione nel procedimento [REDACTED] e [REDACTED] nonna paterna e zia paterna dei minori, veniva disposta nuova ctu al fine di verificare la situazione attuale e se i miglioramenti segnalati potessero condurre ad una diversa valutazione delle due figure genitoriali, dovendo l'accertamento estendersi anche alla nonna e alla zia paterne, avendo esse chiesto l'affidamento dei minori.

2.8. Veniva quindi depositata la consulenza tecnica d'ufficio, la quale confermava le criticità già emerse in altra procedura di volontaria giurisdizione in capo ad entrambe le figure genitoriali, rilevando altresì ulteriori elementi di criticità riferibili alla nonna materna.

Al contrario, con riferimento alla collocazione e all'affidamento dei minori, dalle relazioni trasmesse nel corso del procedimento dal Centro Affidi e Adozioni del Plus di [REDACTED] e dal Servizio sociale del Comune di [REDACTED] emergeva la comprovata idoneità della coppia affidataria, nonché la positiva instaurazione di un legame di attaccamento stabile e funzionale al sano sviluppo psico-fisico dei minori.

2.9. All'udienza istruttoria del 22 marzo 2022, l'assistente sociale riferiva significativi progressi dei minori nel corso del periodo di affidamento, evidenziando un marcato miglioramento sotto il profilo psicomotorio, relazionale ed emotivo, nonché lo sviluppo di competenze linguistiche



particolarmente avanzate per l'età, attribuite agli adeguati stimoli ricevuti nel contesto affidatario. La medesima rilevava, tuttavia, come i minori manifestassero segnali di disagio riconducibili alla condizione di doppia appartenenza.

2.10. Dalla relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del 21 ottobre 2022 emergeva che la coppia [REDACTED] aveva nel frattempo reperito un'abitazione in locazione nel Comune di [REDACTED] ove aveva trasferito la residenza; [REDACTED] risultava occupato con contratto regolare presso un'azienda agricola, mentre [REDACTED]—[REDACTED] si occupava prevalentemente della gestione domestica, svolgendo attività lavorative saltuarie. Veniva altresì attestata la prosecuzione degli interventi educativi in favore della medesima.

2.11. In sede di visita domiciliare effettuata nella medesima data, gli operatori rilevavano che l'abitazione si presentava complessivamente ordinata e curata, pur evidenziando criticità strutturali, quali la presenza di umidità e muffa in alcuni ambienti, nonché di odore sgradevole. Si osservava, inoltre, che la stanza destinata ai minori risultava priva di arredi e oggetti idonei, circostanza non indicativa di un imminente rientro degli stessi nel nucleo familiare.

2.12. L'educatrice professionale incaricata degli interventi a favore della madre evidenziava, in conclusione, la persistenza di significative criticità, consistenti nella tendenza ad attribuire all'esterno la responsabilità delle proprie difficoltà, nella carenza di capacità di analisi e di adeguata lettura della realtà, nonché in modalità espressive incoerenti e confuse. Veniva altresì rilevata una inadeguata percezione del tempo e del denaro, unitamente a una insufficiente consapevolezza dei bisogni specifici dei minori. Il quadro complessivo veniva qualificato in termini di sostanziale immobilismo evolutivo, con limitata capacità di crescita personale e di revisione critica delle proprie condotte.



2.13.Dalla relazione di aggiornamento dei Servizi sociali del Comune di [REDACTED] del 20 ottobre 2023 emergeva l'assenza di significativi mutamenti nelle capacità genitoriali, rilevandosi, a distanza di tre anni di interventi, una sostanziale invariabilità delle criticità già evidenziate nelle precedenti relazioni.

2.14.Gli operatori sottolineavano altresì la necessità di addivenire a una definizione giuridica stabile della posizione dei minori, al fine di tutelarne il benessere ed evitare il protrarsi di condizioni di disagio e confusione derivanti dalla situazione di incertezza.

2.15.Venivano escussi gli affidatari, i quali confermavano integralmente le risultanze dei Servizi sociali in ordine ai significativi progressi conseguiti dai minori, tuttora seguiti dalla NPI, nonché il raggiungimento di un equilibrato stato di serenità nel contesto affidatario. Riferivano, però, che tale equilibrio risultava frequentemente compromesso in occasione degli incontri protetti con i genitori, evidenziando, in particolare, episodi di regressione e manifestazioni di disagio nei giorni immediatamente successivi agli stessi.

2.16.Successivamente, su richiesta del tribunale, i Servizi sociali depositavano relazione di aggiornamento in data 20 ottobre 2023 nella quale evidenziavano l'assenza di modifiche sostanziali nelle capacità genitoriali e la necessità, nell'interesse superiore dei minori, di pervenire a una definizione giuridica stabile dell'attuale situazione.

3.All'esito della sin qui descritta attività istruttoria il tribunale con le sentenze n. 25/2023 e n. 26/2023, pubblicate in data 12/12/2023, dichiarava lo stato di adottabilità dei minori [REDACTED] e [REDACTED] dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale di [REDACTED] e [REDACTED] confermava la nomina del tutore, l'affidamento dei minori al Servizio sociale del Comune di [REDACTED] l'interruzione dei contatti tra i minori e i genitori biologici, nonché la proroga dell'affidamento eterofamiliare già disposto.



3.1. Argomentava il tribunale che dalla complessiva istruttoria svolta risultava integrato lo stato di abbandono morale e materiale dei minori, rilevando come, nonostante plurimi interventi di sostegno attivati nel corso di due procedimenti, i genitori non siano riusciti a superare le gravi carenze genitoriali emerse. Le risultanze istruttorie, ed in particolare le ctu, hanno evidenziato un quadro di significativa compromissione delle capacità genitoriali, caratterizzato da inconsapevolezza delle criticità, difficoltà cognitive e relazionali, assenza di capacità di lettura dei bisogni dei figli e impossibilità di elaborare un progetto educativo adeguato. Pur in presenza di un legame affettivo, questo è stato ritenuto non accompagnato da adeguata capacità genitoriale, né suscettibile di recupero.

3.2. Parimenti inidonea è stata ritenuta la figura della nonna paterna, gravata da fragilità personali ed incapace di riconoscere le criticità del nucleo familiare.

3.3. Il tribunale ha dunque escluso la praticabilità dell'adozione mite, ritenendo, anche alla luce delle conclusioni della seconda ctu, che essa avrebbe esposto i minori a una condizione di conflittualità e frammentazione affettiva, non compatibile con il loro interesse, già compromesso da manifestazioni di disagio e regressione in occasione degli incontri con i genitori biologici.

4. Avverso tali pronunce hanno proposto appello, con separati ricorsi,

██████████, ██████████, ██████████ e ██████████

4.1 La corte d'appello disposta la riunione dei procedimenti e disposto specifico esame peritale in merito all'accertamento dell'interesse dei minori a tenere i legami con la famiglia d'origine con sentenza n. 14/2025, pubblicata in data 22/07/2025, ha rigettato gli appelli e, per l'effetto, confermato integralmente le pronunce gravate.

4.2. La corte d'appello ha anzitutto rigettato l'eccezione di nullità della sentenza n. 26/2023, rilevando che essa concerneva un distinto



procedimento, relativo a █████_█████ mentre la sentenza n. 25/2023 riguardava █████_█████ pur a fronte di un'istruttoria sostanzialmente unitaria e di provvedimenti tra loro sovrapponibili.

4.3.Nel merito, la corte territoriale ha confermato la sussistenza dello stato di abbandono di entrambi i minori, valorizzando la persistente inconsapevolezza dei genitori rispetto alla gravità delle proprie criticità, la totale deresponsabilizzazione e l'assenza di un reale percorso di revisione personale: invero, ad avviso della corte d'appello, i genitori hanno concentrato la propria attenzione esclusivamente sul miglioramento delle condizioni abitative ed economiche, senza mai confrontarsi effettivamente con i bisogni evolutivi e affettivi dei figli, né con le cause profonde dell'allontanamento. Quanto alla posizione della zia paterna, la corte d'appello ne ha escluso la rilevanza, evidenziando l'assenza di una precedente relazione significativa con i minori e la sua iniziale indisponibilità all'accoglienza. Analogamente, la nonna paterna è stata ritenuta inidonea, in ragione delle fragilità personali emerse, del mancato riconoscimento delle criticità del nucleo e dell'impossibilità di offrire ai minori un contesto emotivamente adeguato e protettivo.

4.4.In ordine alla dedotta omissione di ulteriori interventi di supporto, la corte d'appello ha richiamato le conclusioni peritali, secondo cui non erano concretamente ipotizzabili percorsi di recupero, stante l'incapacità dei genitori e della nonna paterna di riconoscere le proprie inadeguatezze e di avviare un autentico cambiamento.

4.5.La corte territoriale ha poi ritenuto relativamente alla delicata questione del mantenimento dei rapporti con i genitori, la nonna e la zia paterne che ciò non fosse conforme all'interesse dei minori, poiché tali relazioni risultavano fonte di disorientamento, regressione e conflitto emotivo, ostacolando la costruzione di un attaccamento sicuro nei confronti della famiglia affidataria. Le risultanze istruttorie e peritali hanno evidenziato, infatti, che i genitori pur nutrendo un grandissimo amore per i



figli non sono in grado di riconoscere gli speciali bisogni dei figli, portatori di disabilità, e altresì di rispettare la nuova realtà di vita dei figli, né di modulare la relazione in funzione delle esigenze dei minori, ponendo, invece, al centro il proprio bisogno di essere riconosciuti come genitori.

5. Avverso tale pronuncia pubblicata il 22/7/2025 [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 22/9/2025 ed affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui hanno resistito con tempestivo controricorso [REDACTED] e [REDACTED] e l'Avv. [REDACTED] tutore provvisorio dei minori. Entrambe le parti controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO CHE

6. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 2909 cod. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost. per avere la Corte di appello confermato due sentenze sullo stesso oggetto e tra le stesse parti, in violazione del principio del *ne bis in idem*.

7. Con il secondo motivo viene censurata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 31 cost., 1, 8, 12, 27 e 44 l. 184/1983, art. 9 Convenzione di New York del 1989 (l. 176/1991), art. 24 [REDACTED] di Nizza e art. 8 Convenzione di Roma del 1950 (l. 848/1955) per avere la Corte territoriale ingiustificatamente [REDACTED] soluzioni alternative alla rescissione dei legami familiari, quali l'adozione aperta o mite.

8. Il primo motivo è infondato.

Come correttamente rilevato dalla corte d'appello, non ricorre nel caso di specie alcuna violazione del principio del *ne bis in idem*, atteso che, benché i due giudizi siano stati istruiti congiuntamente e che i relativi provvedimenti presentino contenuto motivazionale pressoché sovrapponibile, sino a recare nell'intestazione il riferimento ad entrambi i minori, la sentenza n. 26/2023 ha definito il procedimento iscritto al



R.Ads. n. 24/2019, avente ad oggetto la posizione del minore [REDACTED] [REDACTED] mentre la sentenza n. 25/2023 ha definito il distinto procedimento iscritto al R.Ads. n. 23/2019, relativo alla posizione della minore [REDACTED] [REDACTED]

9. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento perché la corte di merito ha assunto la decisione di merito in conformità ai principi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità alla luce dell'interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 2023 dell'art. 27 comma 3 della l.n. 184/1983. La Corte costituzionale ha chiarito nella predetta pronuncia che *«In definitiva, è possibile adottare un'interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dall'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 l'immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine.*

La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore.

Simile presunzione non esclude, pertanto, che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio.

Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse



dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.»

La Corte di cassazione ha poi enunciato il principio di diritto che in tema di adozione del minore d'età, l'art. 27, comma 3, della l. n. 184 del 1983, riguardante gli effetti dell'adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali. (Cass. 12223/2024).

Sempre in tema di dichiarazione di adottabilità di minori, la Corte ha chiarito che la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il *best interest* del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari, anche con l'ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere a un'adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione di adottabilità, e, comunque, verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità (Cass. 23320/2024).

9.1.Ciò posto, ritiene il Collegio che la decisione impugnata sia conforme ai richiamati principi.

9.2.La corte di merito ha, infatti, confermato la decisione del primo giudice all'esito di un'integrazione istruttoria che ha ribadito la permanenza



dell'inadeguatezza dei genitori e della rete familiare a compiere il processo di riconoscimento degli speciali bisogni di cura dei minori, essendo i genitori ancora centrati sul loro bisogno di riconoscimento come genitori (anche attraverso la negazione delle loro responsabilità) e ciononostante il costante sostegno loro assicurato e gli insufficienti, dal punto di vista dei minori, miglioramenti riscontrati.

9.3. Nel necessario bilanciamento operato fra la situazione dei genitori, della nonna e della zia paterna e la situazione dei minori, che dopo l'affidamento ai genitori adottivi hanno avuto un accertato, evidente recupero di serenità a fronte del grave ritardo nello sviluppo psicomotorio in cui ■■■■ era stata rinvenuta a seguito della prima segnalazione del 2018, così come pure riscontrato nei confronti del minore ■■■■ la corte del merito ha ampiamente motivato sulle ragioni che hanno giustificato la non procrastinabile - ed effettivamente giustificata quale *extrema ratio* - decisione confermativa dell'interruzione dei rapporti con i genitori biologici. La corte distrettuale ha inteso prevalente il fine di assicurare ai bambini una relazione educativa e affettiva stabile all'interno di un funzionale contesto familiare e di scongiurare il rischio di regressioni che gli effettuati incontri protetti con i genitori biologici hanno mostrato. Si tratta di un criterio di giudizio conforme ai sopra richiamati principi giurisprudenziali.

10. Il ricorso va dunque respinto.

11. La natura degli interessi personali coinvolti nella causa giustifica anche in questa sede l'integrale compensazione delle spese di lite.

12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/03/2026.

La Presidente

Laura Tricomi

